



# ***Guida Generale al Dlgs 231/01***

Autore: Ing. **Ciro Alessio STRAZZERI** – Presidente Asso231

Rev. 06 del 2015-06-14

*Societas delinquere potest...*



**Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” ed è proprietà dell’Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri, che la concede in uso ad Asso231. La pubblicazione e diffusione è consentita a tutti gratuitamente, ma citando le generalità dell’Autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti.**

**Per il testo integrale della licenza si rimanda all’ultima slide.**

## □ **Introduzione**

# La normativa - La disciplina giuridica

## Pre-D.Lgs. 231/2001

Prima del D.Lgs. 231/2001 la situazione era questa:

**assenza** di un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti di enti, per reati posti in essere a vantaggio di questi ultimi da amministratori, dirigenti o dipendenti (“societas delinquere non potest”)

**presenza** ex artt. 196 e 197 c.p. di un obbligo per l’ente di farsi carico del pagamento di multe e ammende:

- ✓ inflitte personalmente al rappresentante legale e all’amministratore
- ✓ in caso di insolvenza dei soggetti che hanno compiuto il reato

# La Normativa - D.Lgs. 231/2001

Per la prima volta nell'ordinamento italiano, superando il vetusto dogma *societas delinquere non potest*, viene introdotta una forma di responsabilità diretta ex crimine degli enti collettivi che assume i connotati di una responsabilità di tipo penale

# La Normativa - D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la **responsabilità amministrativa degli Enti** per taluni reati ed illeciti amministrativi compiuti nel loro **interesse** o a loro **vantaggio** da **soggetti che rivestono una posizione apicale** nella struttura dell'ente o da **soggetti sottoposti alla vigilanza** di questi ultimi, **anche non in organigramma**, prevedendo **l'esclusione (o limitazione) della responsabilità** amministrativa dell'ente qualora l'ente stesso dimostri di aver **adottato e attuato efficacemente “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire i reati della specie.**

## La Normativa - Finalità

Col Dlgs 231/01 il legislatore ha inteso contrastare quei fenomeni di criminalità che si annidano dietro lo schermo della personalità giuridica, o comunque in quegli interstizi che separano la persona fisica dagli enti collettivi, che di essa rappresentano la longa manus. Già da tempo, infatti, apparivano oramai inadeguate/ingiuste le sanzioni (anche di natura penale) inflitte alle singole persone fisiche componenti l'organigramma societario: o perchè il reato non era ad essi direttamente riconducibile o perchè comunque la loro condanna in nulla intaccava la possibilità per l'impresa di far propri i guadagni illecitamente conseguiti e di reimpiegarli sul mercato, falsando così l'operatività del naturale principio di concorrenza.

## La Normativa – Fattispecie di reato

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico *(in vigore dal 4 luglio 2001)*

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati *(in vigore dal 5 aprile 2008)*

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata *(in vigore dall'8 agosto 2009 - modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62)*

Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione *(in vigore dal 4 luglio 2001, modificato il 28 novembre 2012 dalla Legge 190/12 cosiddetta «Anticorruzione»)*



## La Normativa – Fattispecie di reato

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  
*(in vigore dal 27 settembre 2001, modificato il 15 agosto 2009)*

Art. 25-bis1. Delitti contro l'industria e il commercio  
*(in vigore dal 15 agosto 2009)*

Art. 25-ter. Reati societari  
*(in vigore dal 16 aprile 2002, modificato il 12 gennaio 2006, rimodificato il 28 novembre 2012 dalla Legge 190/12 cosiddetta «Anticorruzione» e il 14 giugno 2015, dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69, articolo 12)*

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. *(in vigore dal 28 gennaio 2003)*

## La Normativa – Fattispecie di reato

Art. 25-quater1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *(in vigore dal 2 febbraio 2006)*

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale *(in vigore dal 7 settembre 2003, modificato il 2 marzo 2006, aggiornato il 04/03/2014)*

Art. 25-sexies. Abusi di mercato *(in vigore dal 12 maggio 2005)*

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro *(in vigore dal 25 agosto 2007, modificato il 15 maggio 2008 dal Dlgs 81/08)*

Reati transnazionali. Reati associativi, immigrazione clandestina, favoreggiamento personale, induzione a rendere dichiarazioni mendaci *(in vigore dal 12 aprile 2006)*

## La Normativa – Fattispecie di reato

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*in vigore dal 29 dicembre 2007*)

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*in vigore dal 15 agosto 2009 come art. 25-nonies, modificato il 16 agosto 2011*)

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*in vigore dal 15 agosto 2009 come art. 25-novies, modificato il 16 agosto 2011*)

Art. 25-undecies. Reati ambientali  
(in vigore dal 16 agosto 2011, modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n.68, in vigore dal 29 maggio 2015)

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*in vigore dal 9 agosto 2012*)

# La Normativa – Fattispecie di reato

**Per maggiori dettagli ed aggiornamenti in tempo reale, si rimanda a:**

**<http://www.asso231.it>**

**<http://www.reatisocietari.it>**

**Per i dettagli dei singoli reati presupposto, si rimanda alla «Tabella Reati-Sanzioni» di Asso231**

# La Normativa – Elementi caratterizzanti

## Il sistema della Responsabilità Amministrativa degli Enti si basa su tre capisaldi:

1. Realizzazione di un reato c.d. presupposto da parte di una persona fisica
2. Interesse o vantaggio per l'ente
3. Tipo di rapporto funzionale che lega la persona fisica all'Ente

# La Normativa – Elementi caratterizzanti

## 1 – REALIZZAZIONE DI UN REATO PRESUPPOSTO

✓ La responsabilità dell'Ente sorge **per connessione con la realizzazione di un reato**, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'Ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di **rappresentanza** o di **subordinazione**.

# La Normativa – Elementi caratterizzanti

## 2. INTERESSE O VANTAGGIO

La responsabilità dell'Ente sorge quando il reato è commesso “nell'interesse” o a “vantaggio” dell'Ente.

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, d.lgs. 231/2001, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi: l'interesse esprime la direzione finalistica della condotta ed è apprezzabile in prospettiva soggettiva ex ante; mentre il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa. Inoltre, l'elemento costitutivo dell'interesse, in quanto espressione della direzione finalistica dell'agire, deve essere riferito alla sola condotta. Per contro, l'elemento costitutivo del vantaggio presuppone la verifica dell'evento del reato. (Rif. GUP Cagliari – 2011)

# La Normativa – Elementi caratterizzanti

## 2. INTERESSE O VANTAGGIO (interpretazioni)

✓ Purchè il reato sia stato commesso **nell'interesse dell'ente**, **non occorre** anche che da esso l'Ente abbia tratto un **vantaggio** (infatti, tra i casi di riduzione della sanzione pecuniaria o di esclusione della sanzione interdittiva è previsto quello in cui il reato è commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo).

✓ Viceversa, se il reato è commesso **esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi**, non si potrà delineare la responsabilità dell'Ente, per cui il giudice non dovrà nemmeno verificare se la persona giuridica ne abbia ricavato un vantaggio. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente



# La Normativa – Elementi caratterizzanti

## 2. INTERESSE O VANTAGGIO (Reati colposi)

Allorché il reato presupposto sia uno di quelli elencati nell'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"), l'unico criterio ascrittivo applicabile nei confronti dell'ente è quello dell'interesse, elemento da porsi in relazione solamente alla condotta che ha prodotto l'evento del reato e non anche all'evento stesso. In tale accezione, l'interesse dell'ente è integrato da una tensione finalistica verso un risparmio d'impresa, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo sia concretamente raggiunto. (GUP Cagliari – 2011).

Non assumono rilievo le violazioni che non siano frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare l'interesse dell'ente. Sono dunque irrilevanti i profili di colpa consistenti nella semplice imperizia, nella mera sottovalutazione dei rischi, nella non adeguata considerazione od esecuzione delle misure preventive da assumere, ovvero nella violazione, in via episodica ed in ambito locale e decentrato, di procedure operative vigenti o di sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale e, in prospettiva ex ante, idonei a prevenire l'evento. (GUP Tolmezzo – 2012)

# La Normativa – Elementi caratterizzanti

## 3. TIPO DI RAPPORTO FUNZIONALE (apicale o subordinato)

### SOGGETTO IN POSIZIONE APICALE - Art. 5 lettera a)

Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso

### SOGGETTO SUBORDINATO - Art. 5 lettera b)

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

# La Normativa - Responsabilità e esenzione

## REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

**L'ente non risponde** del reato commesso se prova la sussistenza delle seguenti circostanze:

- ✓ l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- ✓ aver affidato ad un **organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, curandone il loro aggiornamento
- ✓ il reato è stato commesso da una persona fisica **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e gestione
- ✓ non c'è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo incaricato

# La Normativa - Responsabilità e esenzione

## REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

**E' COMUNQUE DISPOSTA LA CONFISCA DEL PROFITTO CHE L'ENTE HA TRATTO DAL REATO, ANCHE NELLA FORMA PER EQUIVALENTE.**

Questo istituto, non va confuso con la sanzione della confisca. Infatti, esso si applica anche se viene riconosciuta l'esimente per l'Ente, così che mai quest'ultimo possa avvantaggiarsi dalla commissione di atti illeciti, commessi nel suo interesse.

# La Normativa - Responsabilità e esenzione

## REATI COMMESSI DA SOGGETTI SOTTOPOSTI

- ✓ **L'ente risponde** del reato commesso se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- ✓ in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha **adottato ed efficacemente attuato**, un **modello di organizzazione e di gestione idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi

# La Normativa - Responsabilità e esenzione

Inversione dell'onere probatorio

	Autore del reato	
	Soggetto apicale	Soggetto subordinato
Onere della prova	Spetta all'ente	Spetta al Magistrato
Oggetto della prova	Esistenza di un efficace Modello Organizzativo + elusione fraudolenta	Inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali
Esclusione della responsabilità	Adozione di un efficace modello organizzativo	

# La Normativa - Responsabilità e esenzione

## AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

**La condanna dell'imputato non determina , di necessità, la condanna dell'Ente.**

**L'assoluzione dell'imputato non determina necessariamente l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.**

*Si pensi all'ipotesi di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, che statuisce che il reato è stato commesso da un altro non identificato e che, quindi, afferma il presupposto perché si possa configurare una responsabilità dell'ente ove il non identificato sia comunque soggetto rientrante nelle categorie di cui all'art.5 D.Lgs. 231/2001.*

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Destinatari:

- ✓ Enti forniti di personalità giuridica
- ✓ Società e associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ Enti pubblici economici

## Non si applica:

- ✓ *...non si applica allo Stato e Enti pubblici territoriali*



# La Normativa - Ambito di applicazione

## Imprese individuali – Sentenza del 2004 (1)

La Cassazione Penale, sez.VI, con sentenza del 22 aprile 2004 n. 18941 aveva esplicitato che la disciplina della responsabilità amministrativa da reato, di cui al decreto legislativo 231/2001, non poteva essere estesa alle imprese individuali. La Suprema Corte, infatti, aveva principalmente evidenziato che l'esistenza della responsabilità amministrativa come indicata nel decreto legislativo 231/2001 aveva senso dal momento in cui vi fosse uno "schermo giuridico" fra l'autore del reato e il soggetto giuridico (ente, società) responsabile dell'illecito amministrativo che si è avvantaggiato dal reato commesso. Sosteneva quindi la Cassazione che tale "schermo giuridico" non esiste nell'impresa individuale nella quale impresa e imprenditore sono "una sola cosa".

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Imprese individuali - Sentenza del 2004 (2)

Nell'impresa individuale infatti vi è coincidenza tra il soggetto fisico – l'imprenditore –, destinatario della disciplina penale gravato da una autonoma misura penale e il soggetto giuridico – impresa – anch'essa gravata dalla sanzione penale richiamata dal decreto legislativo 231/2001. In sostanza se si considerasse applicabile all'impresa individuale il decreto legislativo 231/2001, la stessa “sfera giuridica” (imprenditore e impresa individuale che sono una cosa sola) verrebbe punita due volte per il medesimo fatto, venendosi a violare così il principio del “ne bis in idem” (principio giuridico secondo il quale il Giudice non può esprimersi due volte per la medesima controversia).

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Imprese individuali – Sentenza del 2004 (3)

La Corte di Cassazione giustifica quindi il trattamento diversificato tra impresa individuale ed ente collettivo sia per il fatto che si tratta di soggetti giuridici che presentano notevoli elementi di diversità, nonché per il generale divieto di analogia dei trattamenti peggiorativi (il divieto di operare in malam partem, cioè a sfavore), conseguenza del disposto di cui all'art. 25, co. 2, Cost.

In estrema sintesi si può dunque affermare: ritenuto che la forma di responsabilità dell'ente come disciplinata dal decreto legislativo 231/2001 è in ogni caso aggiuntiva e non sostitutiva, rispetto a quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune, ne consegue la non applicabilità di tale decreto alle imprese individuali nelle quali non esiste distinzione tra persona fisica e impresa.

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Imprese individuali

### Un «cambio di rotta» con la sentenza del 2011 (1)

Nel 2011 però la Corte di Cassazione Penale muta orientamento, e con sentenza del 20 aprile 2011 n. 15675 contraddice questa interpretazione.

Per arrivare alla decisione i Giudici si muovono dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa individuale è attività che fa capo a una persona fisica e non a una persona giuridica (intesa quale società di persone o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale può essere assimilata ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività.

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Imprese individuali

### Un «cambio di rotta» con la sentenza del 2011 (2)

Secondo la Corte così come “è indubbio che la disciplina dettata dal decreto legislativo 231/2001 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata “unipersonali” [...] “è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale”.

Precisa, peraltro, la Corte che l’assenza nel testo del decreto di “alcun cenno riguardante le imprese individuali”... “non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento – anche in termini di irragionevolezza del sistema”.

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Imprese individuali

### Un altro «cambio di rotta» con la sentenza del 2012

Infine, nel 2012 la Corte di Cassazione è tornata sui suoi passi; la VI° Sezione penale con sentenza 16 maggio 2012, n. 30085 ha ribadito, per quanto in modo molto succinto e richiamando il precedente orientamento del 2004, l'inapplicabilità della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche alle imprese individuali in quanto riferita "ai soli soggetti collettivi".

***Il problema rimane quindi aperto, non resta che attendere un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione che formuli una interpretazione unitaria con riferimento all'ambito soggettivo di applicabilità del decreto.***

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Esclusioni:

Il legislatore delegato ha ritenuto di escludere dal novero dei destinatari della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato alcuni enti a soggettività pubblica che non esercitano pubblici poteri, come, ad esempio, le IPAB, le Aziende sanitarie locali, gli Enti di sviluppo delle Regioni, le Aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici (speciali, regionali, provinciali, comunali), gli enti pubblici autarchici istituzionali che perseguono fini ed interessi propri dello Stato (come, ad esempio, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, il CNR, l'ENEA, le Università statali) o quelli ausiliari (come, ad esempio, il CONI, l'ACI, le Università libere di diritto pubblico), ovvero gli enti autarchici operanti in ambito locale (come, ad esempio, gli Ordini e i Collegi professionali, gli Enti lirici).

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Esclusioni:

- ✓ il legislatore delegante ha avuto come obiettivo la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto. Con la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative.
- ✓ D'altronde l'imposizione interdittiva o pecuniaria a questi enti procurerebbe interruzione di pubblico esercizio o oneri economici a carico della collettività.



## La Normativa – Principio di Legalità

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

## La Normativa – Successione di Leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Reati commessi all'estero:

1. il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto apicale
2. l'ente deve avere la sede principale in Italia
3. l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;
4. se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
5. infine, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

(Vedi Articolo Avv. Maurizio Arena)

# La Normativa - Ambito di applicazione

## Reati commessi da persone giuridiche straniere sul territorio italiano:

In una delle prime decisioni giurisprudenziali note si è affermato il principio secondo cui le norme del d. lgs. n. 231 del 2001 sono applicabili anche nei confronti di società straniera che, pur avendo la sede principale all'estero, operi in Italia tramite un'associazione temporanea di imprese nazionali. A fondamento dell'applicabilità della normativa italiana si è sostenuto che le persone giuridiche straniere, nel momento in cui operano nel nostro Paese, anche eventualmente tramite un'associazione temporanea di imprese, hanno il dovere di osservare e rispettare la legge italiana, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia. Sulla base di tali premesse in diritto, è stata applicata nei confronti di una società tedesca la misura interdittiva del divieto, della durata di un anno, di contrattare (ovviamente in Italia) con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio, nonostante l'ordinamento tedesco preveda la possibilità di assoggettare le società commerciali soltanto a sanzioni amministrative di natura pecuniaria (Geldbusse), a norma dell'art. 30 dell'OWiG.

## La Normativa – La realtà dei Gruppi

Consiglio di Stato nel parere dell'11 gennaio 2005: ***“Poiché la responsabilità amministrativa è correlata all'inidoneità dei sistemi di organizzazione e vigilanza adottati dalla specifica società i cui vertici o dipendenti hanno commesso il reato, e, quindi, a presupposti oggettivi riferibili ad una particolare realtà aziendale, deve escludersi che, nel caso di reati commessi nell'ambito di una delle società appartenenti al gruppo societario, le relative sanzioni o misure cautelari siano genericamente estendibili a tutte le società appartenenti al gruppo”.***

## La Normativa - La realtà dei Gruppi

***Inoltre, va considerato altresì che in capo agli amministratori di una società affiliata al gruppo – come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza penale – non sussiste una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. Cod. pen., in ordine all’impedimento di reati da parte dei gestori delle altre società appartenenti al medesimo gruppo, dovendosi escludere che dal mero collegamento societario possa derivare siffatto automatismo (Corte d’Appello di Roma, 28 marzo 1995).***

## La Normativa - La realtà dei Gruppi

***A questa stregua, l'unica via che appare percorribile al fine di ascrivere una responsabilità di tipo olistico – e quindi esorbitante dalla dimensione propria del singolo ente – è necessariamente quella di ravvisare un concorso nel reato presupposto dei vertici (o dei subordinati) dei vari enti coinvolti nella commissione dell'illecito.***

È quanto emerge, ad esempio, da una delle poche pronunce della giurisprudenza penale sul tema in oggetto, vale a dire la sentenza del Tribunale di Milano del 20 settembre 2004. In questa decisione, tuttavia, sembra trovare più ampio respiro la considerazione circa la rilevanza dell'interesse di gruppo ai fini dell'addebitabilità di una responsabilità ex 231.

## La Normativa - La realtà dei Gruppi

Nel caso trattato dai giudici milanesi, l'amministratore di una società di capitali era accusato di essere concorso con gli amministratori di altre società, dalla prima controllate, nella corruzione di funzionari pubblici preposti alla assegnazione di alcuni appalti pubblici di servizi. Inoltre, il pubblico ministero aveva chiesto al giudice l'adozione dei provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 9 e 45 d.lgs. 231/2001 nei riguardi di tutte le società coinvolte nella vicenda (compresa la capogruppo).



# La Normativa - La realtà dei Gruppi

La tesi dei difensori della controllante, faceva leva sulla carenza degli elementi fondanti la fattispecie tipica da cui avrebbe dovuto sorgere la responsabilità dell'ente . Più precisamente, secondo la difesa, i reati di corruzione sarebbero stati consumati nell'esclusivo interesse e a completo vantaggio delle controllate, le quali in seguito erano risultate aggiudicatrici degli appalti.

Con riguardo, poi, alla posizione del legale rappresentante della capogruppo – il quale era concorso con gli amministratori delle controllate nella commissione della fattispecie delittuosa – i difensori asserivano che non a cagione di tale concorso si poteva ascrivere una responsabilità direttamente (anche) in capo alla controllante, poiché il legale rappresentante di quest'ultima avrebbe agito – nel caso di specie – da mero amministratore di fatto delle controllate. Con la conseguenza, di non poter coinvolgere – ai fini dell'ascrizione di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001 – la capogruppo, nel cui interesse e al cui vantaggio i fatti di corruzione non sarebbero stati commessi.

# La Normativa - La realtà dei Gruppi

Invece, i giudici milanesi hanno dato un ampio risalto al c.d. interesse di gruppo, non escludendo a priori la possibilità di una corporate liability facente capo al gruppo nel suo insieme.

Nel momento in cui il vertice apicale della controllante è coinvolto nella commissione del reato presupposto da parte di gestori delle controllate, la capogruppo non può considerarsi estranea alla vicenda delittuosa. Invero, la società madre è la “depositaria” dell’interesse di gruppo e – conseguentemente – l’interesse perseguito dalle controllate attraverso il reato è anche, necessariamente, l’interesse della controllante. È dunque il criterio dell’interesse – ex art. 5 d.lgs. 231/2001 – che fa al caso nostro. Neppure l’obiezione secondo cui la responsabilità della capogruppo dovrebbe venir meno nel caso in cui essa non abbia conseguito alcuna utilità dall’illecito posto in essere nell’ambito delle controllate, appare invincibile.

Il d.lgs. 231 parla infatti, all’art. 5, di “interesse” e “vantaggio”; non si tratta di un’endiadi , bensì di due nozioni distinte ed autonome l’una dall’altra, come del resto lo stesso Tribunale di Milano ha convenuto nella sentenza in oggetto.

# La Normativa - La realtà dei Gruppi

Non si pone il problema dell'effettivo conseguimento, da parte della controllante, di un utile derivante dalla condotta criminosa perpetrata da gestori delle controllate, in quanto tale utile afferisce al concetto di “vantaggio”.

A favore di questa soluzione, depone anche il disposto dell'art. 12, lett. a), regolante i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, in cui si afferma che l'ente può beneficiare della riduzione della metà della sanzione (o comunque vedersi irrogata una sanzione non superiore a € 103.291), qualora l'autore del reato abbia “commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi”, e a condizione che l'ente non abbia ricavato dall'illecito alcun vantaggio oppure abbia tratto un vantaggio minimo.

**Pertanto, l'elemento cardine risiede nell'esistenza di un interesse rilevante per il gruppo, e alla cui realizzazione l'illecito sia finalizzato.**

## La Normativa - La realtà dei Gruppi

A questa costruzione, si potrebbe obiettare che nel momento in cui una controllata pone in essere fatti delittuosi per perseguire un proprio interesse, sempre si manifesterebbe anche l'interesse della controllante, dato che – come sopra ricordato – quest'ultima è la depositaria dell'interesse di gruppo. In altri termini, è difficile pensare che una società figlia possa perseguire – attraverso il reato – un interesse esclusivamente proprio, in quanto l'utilità che essa trae dall'illecito avrà dei riverberi necessariamente positivi anche per il gruppo in quanto tale.

***La responsabilità oggettiva, così, tornerebbe pericolosamente a presentarsi.***

# La Normativa - La realtà dei Gruppi

Per scongiurare una simile conclusione, che vanificherebbe l'intento del legislatore di agganciare la responsabilità ex 231 a criteri di colpevolezza (seppur inevitabilmente distinti e peculiari rispetto a quelli che presiedono alla responsabilità delle persone fisiche), i giudici milanesi hanno individuato una sorta di spartiacque contro una indiscriminata estensione dei presupposti della responsabilità degli enti, ***delimitando l'area di rilevanza dell'interesse di gruppo ai fini dell'attribuzione di una corporate liability di tipo olistico, evitando altresì la pericolosa deriva della responsabilità oggettiva.***

## La Normativa - La realtà dei Gruppi

***Dalla responsabilità non viene esclusa le società “Capogruppo”, allorquando risulti che il reato commesso nell'interesse della “Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da “indicazioni” chiaramente provenienti da soggetti (ex art. 5, c.1, lett. a e b) operanti per conto e nell'interesse della stessa Capogruppo (in base alla disciplina sul concorso di persone ex art. 110 c.p.) (Tribunale di Milano del 20 settembre 2004 ).***

ed anche

***“La responsabilità di altre società rientranti nel gruppo potrà [...] ipotizzarsi solo quando sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi dipendenti hanno contribuito alla commissione del reato in concorso con quelli della capogruppo, e sempre che la singola società non possa produrre la prova liberatoria prevista dal citato primo comma dell’art. 6 del d.lg. n. 231/2001”. (Consiglio di Stato - 11 gennaio 2005)***


# OBBLIGATORIO O NO?

Ogni risposta che sia un semplice «Si» o un «No», è sbagliata!!!!

Nessun consulente o associazione di categoria, potrà mai seriamente rispondere SI o NO categoricamente.

## OBBLIGATORIO O NO? COSA RISPONDERE?

La risposta giusta è che la mancata adozione del Modello, in effetti, **non** è soggetta ad alcuna **sanzione**, ma espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.



L'**adozione** diviene pertanto **obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente**: esclude la colpa organizzativa.

Inoltre, **l'Amministratore** che esponesse l'ente all'applicazione delle sanzioni, per **mancata adozione del Modello**, sarebbe certamente esposto ad **azione di responsabilità** da parte dei soci.



# OBBLIGATORIO O NO? COSA RISPONDERE?

Art. 2392

Responsabilità verso la società

- [1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

# OBBLIGATORIO O NO? COSA RISPONDERE?

Art. 2392

Responsabilità verso la società

- [2] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

- [3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

# OBBLIGATORIO O NO? COSA RISPONDERE?

## Legge 123 del 3 Agosto 2007, come modificato dal Dlgs 09/04/2008, cosiddetto “TestoUnico sulla Sicurezza sul Lavoro”


Inoltre, se fino ad Agosto 2007 le fattispecie di reato incluse erano strettamente legate alla diretta volontà di un esecutore, per cui molti enti hanno ritenuto non ritenere utile implementare un Modello Organizzativo “di facciata”, adesso i reati di **“Omicidio e Lesioni Colpose con violazione delle norma antinfortunistiche”** introdotti dall’art. 9 della Legge 123/07, come modificato dall’art. 300 del *Dlgs 09/04/2008 “UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”* (cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”) non potranno essere considerati “pianificabili” e, quindi, diventa incontrollabile il grado reale di rischio di incorrere nelle pesanti sanzioni (1.000 quote) per non aver adottato un idoneo Modello Organizzativo.

# OBBLIGATORIO O NO? COSA RISPONDERE?

## CONCLUSIONI


Dalla lettura combinata dell'art. 6, D.lgs. 231/2001, della Legge 123/07, del “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” e dell'art. 2392 c.c., è possibile concludere che gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.lgs. 231.

### **TRASFORMAZIONE**




- **Resta ferma la responsabilità della società trasformata (già corollario dell'art. 2498, III comma, c.c.)**

### **FUSIONE**



- **La responsabilità si trasferisce in capo alla società risultante dalla fusione (già corollario dell'art. 2504 bis c.c.)**

# SCISSIONE



- **In caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto**
- **Tanto in caso di scissione parziale che totale, gli enti saranno responsabili in solido nei limiti del patrimonio netto ad essi trasferito.**

# **CESSIONE E CONFERIMENTO D'AZIENDA**

***Solidarietà* del cessionario  
per il pagamento della  
sanzione pecuniaria**

## Vicende modificative dell'ente

### A condizione

- **che il debito (la sanzione) risulti dai libri contabili obbligatori;**
- **che il cessionario, in alternativa, sia comunque a conoscenza degli illeciti commessi antecedentemente.**

### Salvo

- **il beneficio della preventiva escussione del cedente;**
- **nei limiti del valore dell'azienda ceduta.**



# La Normativa - Sanzioni

## Sanzioni:

- ✓ Sanzioni Pecuniarie: applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (quindi, al minimo avremo 25.800,00 €, al massimo 1.549.000 €)
- ✓ Sanzioni Interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi dell'Ente
- ✓ Pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'ente
- ✓ Confisca del prezzo o del profitto del reato: sempre imposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede

# SANZIONI PECUNIARIE

## INTRODUZIONE DI UN SISTEMA COMMISURATIVO PER QUOTE



### Fase 1

Numero quote in base a  
indici di gravità dell'illecito

Min 100 – Max 1.000



### Fase 2

Valore monetario quote in  
base alle condizioni  
economiche dell'ente

Min 258,00 € - Max 1.549,00 €

# PREVISIONE DI IPOTESI DI RIDUZIONE DELLA SANZIONE (art. 12) (in ogni caso mai inferiore a 10.329,33 €)

Riduzione 50%



a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita'.

MAX 103.291,38 €

Riduzione 33-50-66%



se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## Pluralità di illeciti

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

## Delitti tentati

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

# Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

# Responsabilità patrimoniale dell'ente

## Chi è il soggetto concretamente deputato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria attribuita all'ente ?

Nell' ipotesi di accertata responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001  
“Responsabilità patrimoniale dell'ente”

*“Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”*

Gli amministratori della società, ovviamente, risponderanno in solido del reato, secondo quanto disposto dal Codice Civile.

## SANZIONI INTERDITTIVE



- a. interdizione dall'esercizio dell'attività
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c. divieto di contrarre con la P.A.
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi

Solitamente hanno carattere di temporaneità, ma possono essere anche a titolo definitivo, in caso di particolare gravità del reato o di tre condanne interdittive precedenti.



# SANZIONI INTERDITTIVE

## CONDIZIONI (Art.13)

- a. rilevante profitto per l'ente; se soggetto attivo in posizione subordinata: gravi carenze organizzative;
- b. reiterazione degli illeciti.

# SANZIONI INTERDITTIVE

## CASI DI ESCLUSIONE (Art.17)

Se l'ente pone in essere le seguenti condotte riparatorie:

- a. risarcimento del danno ed eliminazione conseguenze dannose del reato;
- b. attuazione modelli organizzativi;
- c. messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

# SANZIONI INTERDITTIVE

## CONVERSIONE IN SANZIONI PECUNIARIE (ART. 78)

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

## **INOSSERVANZA SANZIONI INTERDITTIVE**

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

# **SANZIONI INTERDITTIVE IN VIA DEFINITIVA**

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

## COMMISSARIO GIUDIZIALE

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

## COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il giudice stabilisce i compiti del Commissario Giudiziale.

Tra essi, sicuramente, c'è quello di far implementare un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**.

**In ogni caso è prevista la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività!!!**

Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

## **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA**

Nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il giudice può ordinare la Pubblicazione della sentenza di condanna, una sola volta, integrale o in estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice stesso nella sentenza e mediante affissione nell'albo del Comune dove l'ente ha sede.



## **CONFISCA**

Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non e' possibile eseguire la confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

## MISURE CAUTELARI

**Il Pubblico Ministero** può richiedere l'applicazione, quale **misura cautelare**, di una delle **sanzioni interdittive (incluso il commissariamento o l'interdizione dall'attività)**, se ci sono *gravi indizi in merito all'esistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.*

## MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

*Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione eventualmente prestata si estingue.*

## MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

# SEQUESTRO PREVENTIVO E CONSERVATIVO

Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19.

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

# PROCEDIMENTO

Il Legislatore ha ritenuto preferibile attribuire al **giudice penale** il potere di accertare e reprimere l'eventuale reato presupposto e di accertare e reprimere l'illecito amministrativo dipendente dal reato, eventualmente commesso dall'ente. *(I due procedimenti, ancorchè simultaneamente trattati, restano autonomi e possono anche procedere simultaneamente)*

# PROCEDIMENTO

Nell'ipotesi di coinvolgimento di un Ente in un procedimento penale, il **Magistrato dovrà valutare**:

- ✓ Se il Modello esiste
- ✓ Se è adeguato sulla carta (conformità del Modello alle Linee-guida di categoria) \* e se è adeguato alla realtà propria dell'Ente
- ✓ Se è effettivamente attuato dall'Ente

*\* Le linee-guida possono essere oggetto di esame giurisdizionale. Il modello potrebbe essere ritenuto inidoneo già sulla carta (es. se non rispetta i contenuti minimi delle linee-guida di riferimento e non dimostra di aver seguito criteri analoghi o superiori).*

# Alcuni elementi di analisi della Magistratura

## ATTENZIONE !

- ai requisiti personali dei componenti dell'O.d.V.
- ai rapporti fra la Capogruppo e le Società controllate
- all'analisi della realtà aziendale
- all'analisi delle possibili modalità attuative dei reati (soprattutto nella forma “associativa”)
- alla storia dell'ente (vicende, anche giudiziarie, passate)
- alle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore
- alla trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie
- all'effettiva attuazione del sistema disciplinare
- alla formazione personalizzata per i soggetti più esposti e per la totalità dei dipendenti
- alla presentazione delle offerte per la partecipazione ad appalti pubblici
- ai contatti con la concorrenza
- alla costituzione di ATI
- alle modalità di esecuzione degli appalti
- alle attribuzioni a soggetti esterni di attività di consulenza



- ❑ **Realizzazione pratica di un Modello di organizzazione, gestione e controllo**

## **ATTENZIONE!**

A non credere o lasciarsi convincere che:

- Il Codice Etico sia il principale e/o unico adempimento
- Sia sufficiente “copiare” le Linee Guida e/o i Modelli realizzati dalle Associazioni di Categoria
- Sia sufficiente “produrre carta”

# Associazioni di categoria

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, dell'art.6 del Dlgs 231/01, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, dell'art.6 del Dlgs 231/01, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

MA SONO SOLO LINEE DI INDIRIZZO!!!

NON MODULI DA COMPILARE ED INTESTARE!!!

# Linee Guida UNI-INAIL e Certificazione OHSAS 18001

In sede di prima applicazione del Dlgs 09/04/2008 "UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori" (cosiddetto "Testo Unico sulla Sicurezza"), E SOLO PER QUANTO RIGUARDA I REATI PREVISTI DALL'ART. 27 SEPTIES, come integrato dall'art. 300 del dLgs 81/08, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui all'art. 30 dello stesso Testo Unico, **PER QUANTO CORRISPONDENTI (NO OdV – NO SISTEMA DISCIPLINARE).**

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Quanto sopra, quindi, istituisce per la prima volta, la possibilità di applicare Linee Guida che non siano emanazione della categoria di appartenenza.

# Certificazione ISO 14001 Registrazione EMAS

Nonostante non esista un disposto legislativo che, al pari dell'art. 30 del Dlgs 81/08 per i SGSL OHSAS 18001 / UNI-INAIL, citi i Sistemi di Gestione Ambientale certificati ISO 14001 o registrati EMAS come modelli idonei al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25-undecies, per analogia e per opportunità tecnica, essi si ritengono i migliori strumenti organizzativi per la prevenzione dei reati ambientali.

# Modelli – Attività - Protocolli

## Dlgs 231 – Art. 6, comma 2

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.”

# Il Processo fondamentale

Il decreto Dlgs 231/01 cita espressamente un processo fondamentale per ogni organizzazione:

**IL PROCESSO CHE SUPERVISIONA GLI ALTRI PROCESSI**

ovvero


**Il processo di RISK MANAGEMENT**

# Il Processo fondamentale


La gestione del rischio aziendale è un processo, posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale; utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l'organizzazione; progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali.



# Il Processo fondamentale





**Confindustria**



**CoSO**

# Gestione del rischio UNI ISO 31000





# Implementazione pratica del Modello

- Rilevazione del **sistema organizzativo** della società
- Esame del **sistema delle deleghe, delle procure e dei poteri di spesa e di firma**
  -
- Esame dei **processi aziendali**
- **Mappatura delle aree a rischio di commissione dei reati e valutazione del livello di rischio**
- Esame delle **procedure aziendali** esistenti, loro implementazione e redazione di nuove procedure aziendali e/o protocolli comportamentali
- Esame o elaborazione del **codice etico** della società
- Predisposizione del **”Sistema disciplinare”**

# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

- **Sistema organizzativo;**

Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti e di altri rappresentanti la cui attività sia rilevante ai sensi del D. Lgs.231/2001. Tali sistemi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

### b) Procedure manuali ed informatiche;

tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari).

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui l'abbinamento delle firme; riconciliazioni frequenti; supervisione; separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e la funzione finanziaria.

# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

### c) Poteri autorizzativi e di firma,

assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. In termini generali, un corretto sistema dovrà assicurare:

1. che l'esercizio dei poteri d'impresa nell'ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
2. che al processo decisionale partecipino soggetti che svolgano effettivamente le attività che sono oggetto dell'esercizio dei poteri e che agiscano sotto le direttive di questi ultimi;
3. che l'ente venga validamente impegnato nei confronti di terzi – ad es. clienti, fornitori, banche, amministrazioni pubbliche, ecc. – solo da un numero ben determinato di soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i relativi poteri.

# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

### d) Sistema di controllo di gestione,

in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Funzionale a questo è la definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato (ad esempio accordi di intermediazione che prevedano pagamenti offshore) ed i processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali.



# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

### e) Comunicazione al personale e sua formazione.

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare ovviamente il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

### f) Sistema di verifiche.

E' importante affermare che i modelli organizzativi devono essere verificati periodicamente anche da soggetti diversi da coloro che li devono fare funzionare, e tali verifiche devono essere opportunamente documentate.

# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

### g) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Elemento essenziale insito nel modello organizzativo è rappresentato dal sistema sanzionatorio da applicare nei confronti di tutti i dipendenti / collaboratori dell'azienda. Il sistema sanzionatorio dovrà punire tutti coloro che, per conto dell'imprenditore, pongano in essere operazioni in violazione del modello organizzativo e delle procedure stilate in conformità alla norma in oggetto. Il sistema sanzionatorio previsto dall'imprenditore in relazione alla norma per la 'Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001' non potrà contrastare i dettami stabiliti nell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

# Sistema di controllo

## Linee guida di Confindustria

### h) Codice etico con riferimento ai reati considerati.

L'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 costituisce un'utile base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

# Analisi dei rischi


**ERM** e il **modello utilizzato come riferimento** per l'analisi e la valutazione di adeguatezza dei sistemi di controllo interno, include una metodologia di **identificazione di processi e delle procedure di controllo** per la prevenzione delle irregolarità classificate e valutate in aderenza alle **normative previste dalla Corporate Governance**.

Tali regole, contenute nei documenti emessi **dall'A.I.I.A.** (Associazione Italiana Internal Auditors), costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state espressamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla **relazione governativa al D. Lgs. 231**

# Analisi dei rischi

ERM è un processo, svolto dal personale di un'Organizzazione (Board of Director, Management ed altro personale) per la definizione delle strategie di tutta l'organizzazione, al fine di identificare eventi potenziali che possono coinvolgere l'Organizzazione, e gestire i rischi nell'ambito della propensione al rischio (*risk Appetite*), per fornire una ragionevole assicurazione circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

# Enterprise Risk Management



CoSO Report: Committee of Sponsoring Organization of tradeway commission

# Enterprise Risk Management

## Componenti della valutazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*effetto delle minacce su ogni attività valutabile*)

- ✓ Valutazione della **Probabilità** del verificarsi dell'evento
- ✓ **Impatto** dell'verificarsi dell'evento
- ✓ **Rilevabilità** dell'evento (personalizzazione Portale 231)
- ✓
- ✓ **Frequenza** delle attività (personalizzazione Portale 231)
- ✓ Livello di **Formazione/Comunicazione** (personalizzazione Portale 231)



# Enterprise Risk Management

## STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI

- Evitare il rischio individuando attività alternative
- Eliminare la causa del rischio
- Ridurre la possibilità del verificarsi del rischio
- Ridurre le conseguenze dirette del rischio
- Minimizzare l'impatto sul business
- Trasferire il rischio (assicurazione) - NON APPLICABILE
- Approfondire il problema per una migliore decisione
- Accettare il rischio come inevitabile

# Integrabilità con altre norme

“GS 23101:2014”<sup>®</sup>, Linee Guida per la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa integrabile con altri sistemi di gestione aziendale per il Risk Management, quali quelli per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale (vedi indice e tabella di correlazione sul sito [www.asso231.it](http://www.asso231.it)), basato su:

- Dlgs 231/01
- UNI ISO 31000
- UNI EN ISO 9001
- UNI ISO 14001
- OHSAS 18001
- SA 8000

## ❑ **Il sistema disciplinare**

# Sistema Disciplinare

L'art. 6 co.2 lett. e) e l'art. 7 co. 4 lett.b) del D.Lgs. 231/2001 prevedono che l'Ente debba introdurre un **Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.**

Il Sistema Disciplinare deve avere riguardo all'attività dei **vertici** aziendali, sia delle **persone sottoposte all'altrui direzione.**

Il Sistema Disciplinare, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, può essere elaborato e applicato **a prescindere dalla rilevanza penale della condotta**; esso è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, avendo una **funzione preventiva e non punitiva.**

## Sistema Disciplinare di .....(un esempio)

Il sistema disciplinare e il codice di comportamento adottati dall'azienda sono portati a conoscenza di tutto il personale mediante:

- **affissione** nelle apposite “**bacheche**” **aziendali** (ubicare presso ogni unità produttiva, in ogni luogo accessibile a tutti i lavoratori);
- **consultazione** da parte di tutti i dipendenti **sull'intranet aziendale**.

I poteri in materia di applicazione del codice disciplinare e di codice di comportamento, comprendendo anche le misure di carattere cautelare, sono attribuiti al:

**Direttore Generale**, su proposta del Responsabile della funzione **Risorse Umane**.

# **Sistema Disciplinare di .....: modalità di attivazione della procedura disciplinare.**

L'**attivazione** della **procedura disciplinare** prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene:

- sulla base della **segnalazione effettuata dai Responsabili di Struttura;**
- sulla base dei **rapporti predisposti dalla funzione Auditing;**
- sulla base delle segnalazioni delle **altre strutture aziendali (Direzioni, Divisioni, Aree, Filiali o altra Unità Organizzativa);**
- sulla base di **rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi.**

## Sistema Disciplinare di .....

L'azienda può procedere, previa apposita contestazione, ad applicare le sanzioni disciplinari contrattualmente previste (*rimprovero verbale, rimprovero scritto, sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni, licenziamento per giustificato motivo, licenziamento per giusta causa*) nonché, nelle more del procedimento disciplinare,

- all'**allontanamento temporaneo del lavoratore;**
- alla **formalizzazione al collaboratore** della propria riserva **di ripetere i danni subiti e subendi.**

*Nei confronti del **personale dirigente** il potere disciplinare avviene secondo i criteri e le modalità di volta in volta individuate.*

# Modalità di gestione delle violazioni al Modello di .....

L'adozione del Modello costituisce “normativa interna” della società.

Le violazioni delle singole regole di comportamento nel Modello e delle procedure aziendali correlate costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare, regolate in tal modo:

**misure nei confronti degli amministratori:** le violazioni comporteranno l'adozione delle opportune iniziative da parte degli Organi competenti;

**misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei dirigenti:** le violazioni comporteranno l'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia;

**misure nei confronti del personale dipendente:** le violazioni saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

**misure nei confronti di collaboratori esterni e partner:** ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni in contrasto con le disposizioni del modello potrà determinare la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora dalle violazioni derivino danni concreti alla banca..



## □ **Il Codice Etico**

# Il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/01

Il **Codice Etico** enuncia taluni principi e norme di comportamento che devono essere rispettati da quanti operano all'interno ed all'esterno dell'impresa nello svolgimento delle loro attività.

Il Codice costituisce uno degli elementi predisposti dall'impresa allo scopo di assicurare una efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto di violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alle attività.

L'osservanza dei principi generali e delle norme di comportamento contenuti nel Codice deve considerarsi per tutti i collaboratori e dipendenti **parte integrante delle obbligazioni contrattuali**.

# Indice dei principali contenuti di un Codice Etico

## 1. INTRODUZIONE

1.1 *Obiettivi del Codice Etico*

1.2 *Ambito di applicazione*

1.3 *Reciprocità*

1.4 *Controllate, partecipate, RTI/ATI*

1.5 *Validità*

1.6 *Norme, documenti e Leggi di riferimento*

## 2. NORME DI COMPORTAMENTO

2.1 *Legalità e Valori*

2.2 *Criteri operativi generali*



# Indice dei principali contenuti di un Codice Etico

## 3. *PRINCIPI GENERALI*

3.1 *Riservatezza*

3.2 *Lealtà*

3.3 *Conflitto d'interesse*

3.4 *Pagamenti impropri*

3.5 *Ambiente e Sicurezza sul lavoro*

3.6 *Tenuta di Informativa Contabile e Gestionale*

3.6.1 *Registrazioni Contabili*


3.6.2 *Accuratezza e conservazione della documentazione aziendale*

3.6.3 *Antiriciclaggio*

3.7 *Ripudio di ogni forma di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*

3.8 *Uso dei sistemi informatici*

3.9 *Contrasto alla criminalità organizzata*



# Indice dei principali contenuti di un Codice Etico

## 4. *RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS*

4.1 *Soci*

4.2 *Le risorse umane*

4.3 *I Clienti e gli Utenti finali*

4.4 *I fornitori*

4.5 *La Pubblica Amministrazione*

4.6 *Le organizzazioni politiche e sindacali*

4.7 *La società di revisione ed il Collegio Sindacale*

4.8 *Aspetti mediatici*

4.9 *La concorrenza*

4.10 *Collettività*

4.11 *L'Autorità Giudiziaria*



# Indice dei principali contenuti di un Codice Etico

## 5. *PRINCIPI ATTUATIVI DEL CODICE ETICO*

5.1 *Diffusione e comprensione*

5.2 *Chiarimenti interpretativi e segnalazione di violazioni*

5.3 *Aggiornamento*

5.4 *Sistema Disciplinare*

5.5 *Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie*

**Per maggiori dettagli ed aggiornamenti in tempo reale, si rimanda a:**

**<http://www.asso231.it>**

**<http://www.reatisocietari.it>**



## **Licenza Common Creative - Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 (ITALIA)**

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.f. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

- a. "Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;
- b. "Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;
- c. "Licenziante", l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;
- d. "Autore Originario", il soggetto che ha creato l'Opera;
- e. "Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;
- f. "Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza;
- g. "Elementi della Licenza", gli attributi fondamentali della Licenza scelti dal Licenziante ed indicati nel titolo della Licenza: Attribuzione, Non Commerciale, Condividi allo stesso modo.



2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

- a. riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;
- b. creazione e riproduzione di un'Opera Derivata;
- c. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;
- d. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate.

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(e) e (f).

4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:

- a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.d, come da richiesta. Qualora tu crei un'Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall'Opera Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.

b. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un'Opera Derivata, anche in forma digitale, solo assicurando che siano rispettati i termini di cui alla presente Licenza, di una versione successiva di questa Licenza con gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza o di una licenza Creative Commons iCommons che contenga gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza (ad es. Attribuzione-NonCommerciale-Condividi allo stesso modo 2.5. Giappone). Insieme ad ogni copia dell'Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera Derivata) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o dell'altra Licenza di cui alla frase precedente o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera Derivata che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi e devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera Derivata, neanche in forma digitale, provvista di misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera Derivata anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera Derivata debba esser soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza.

c. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.

d. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l'uso dell'Opera nell'Opera Derivata (ad esempio, "traduzione francese dell'Opera dell'Autore Originario", o "sceneggiatura basata sull'Opera originaria dell'Autore Originario"). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

- e. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale
- i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
- ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisce a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
- f. Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
- g. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

#### 5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSÌ COM'E" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

#### 6. Limitazione di Responsabilità.

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

## 7. Risoluzione

a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.c e 4.d, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

## 8. Varie

a. Ogni volta che Tu distribuisi, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

b. Ogni volta che Tu distribuisi, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale un'Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera originale nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

c. L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

d. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

e. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

f. Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.



# Asso 231

STAKEHOLDERS A CONFRONTO

Asso231

[www.asso231.it](http://www.asso231.it)

[info@asso231.it](mailto:info@asso231.it)

800 864 752